

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 17

Adunanza 26 ottobre 2004

OGGETTO: "PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI INERTI, LOCALIZZATO IN COMUNE DI ROSTA (TO), LOCALITÀ DEPURATORE CONSORTILE ACSEL". PROPONENTE: DITTA M.F.C. S.R.L. , TORINO.  
PROCEDURA DI VIA AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 40/98 E S.M.I.  
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 432 – 292857/2004

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano MARCO BELLION si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA, il Vicepresidente GIANNI OLIVA e l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Piras

Premesso che:

- In data 10 novembre 2003 la Ditta M.F.C. s.r.l., con sede in Torino, Via Somis n.12, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., relativamente al "Progetto per la coltivazione di una cava di inert, localizzato in Comune di Rosta (TO), località Depuratore Consortile ACSEL";

- Contestualmente la ditta ha provveduto al deposito degli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale di cui all'art. 12, c.2, lettera a), l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano " Il Giorno-Sez 24 ore

Lombardia", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' art.12, determinando così l'avvio del procedimento.

- L'avviso di avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 48 del 27/11/2003.

- Il progetto in esame rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 e s.m.i. " *cave che intercettano la falda, cave ricadenti in fasce fluviali A e B dei piani stralcio in cui è articolato il piano di Bacino del Fiume Po . . . . .* ".

- Il progetto prevede l'apertura di una nuova cava sotto falda per estrazione di sabbia, ghiaia e limo argilloso. Il recupero ambientale è finalizzato a creare un bacino di laminazione delle acque di piena della Dora Riparia. Pertanto, come opera di compensazione, viene proposta la messa in sicurezza del depuratore consortile ACSEL di Rosta, che consta nelle seguenti opere: arginature a protezione del depuratore, bacino di laminazione derivante dalla morfologia finale dell'intervento di ripristino ambientale dell'area di cava.

- Il progetto in esame è situato in un'area che si estende in destra idrografica della Dora Riparia, in una zona compresa tra le pendici del Monte Musiné e le colline del Truc Morté, all'interno dell'anfiteatro morenico di Rivoli. L'area in esame risulta limitata a sud dall'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, a nord e ad ovest dalla Dora Riparia e dal comune di Caselette e ad est dal depuratore consortile ACSEL e dal comune di Rivoli.

- I terreni interessati dall'intervento sono classificati dal P.R.G.C. del comune di Rosta come "aree private destinate a coltivo". I suoli interessati dal progetto sono classificati in I<sup>a</sup> classe di capacità di uso (IPLA). L'area in oggetto è gravata dal vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 (rientra in parte nei 150 m di rispetto dalle sponde del fiume Dora Riparia) e da vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89. Il sito ricade, inoltre, totalmente in fascia B del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e nelle "aree di ricarica della falda" riportate nel PTC (Tavola 8).

- L'accesso al sito avviene tramite la strada comunale che, a partire dalla S.S 25, sottopassa l'autostrada A32 e fiancheggia il depuratore consortile. Da questo punto in avanti si prosegue attraverso una strada privata che porta fino al centro dell'area di scavo in progetto. Non è prevista la realizzazione di nuove strade.

- Il programma generale di coltivazione è esteso su un arco di tempo di 10 anni (9 anni di coltivazione ed 1 anno per il recupero ambientale) ed è ripartito in 6 fasi (tutte della durata di 1,5 anni). La metodologia di intervento è scavo a fossa sottofalda, con utilizzo di escavatori. Le modalità di coltivazione prevedono inizialmente uno scavo della profondità di - 4 m dal p.c., con la formazione di un terrazzo intermedio; successivamente si prevede di arrivare alla profondità di -12 m dal p.c. sempre con utilizzo di escavatori. Per le scarpate sono progettate pendenze di 35 gradi soprafalda e 26 gradi sottofalda.

- Come opera connessa è previsto che durante il primo anno della coltivazione venga realizzata una struttura arginale a protezione del depuratore (sviluppo 360 m, altezza fino a 2 m) e che durante il settimo anno sia realizzato lo spostamento della condotta di scarico del depuratore, ricadente in una parte dell'area interessata dal progetto.

- Le Caratteristiche dimensionali dell'intervento sono le seguenti:

Superficie interessata da attività estrattiva (m <sup>2</sup> )	117.000
---	---------

Volume estratto nelle fasi 1-2 (3 anni) (m <sup>3</sup> )	386.334
Volume estratto nelle fasi 3-4 (3 anni) (m <sup>3</sup> )	386.334
Volume estratto nelle fasi 5-6 (3 anni) (m <sup>3</sup> )	386.334
Volume totale estratto (m <sup>3</sup> )	1.159.002
Durata autorizzazione richiesta	10 anni
Profondità di scavo	-12 m dal p.c.

- Il progetto di recupero ambientale prevede il riempimento fino a quote di -2 m dal p.c., per le aree destinate ad uso agricolo, e -4 m da p.c., per le aree destinate a impianto di bosco ripario; successivamente al riempimento è prevista la stesura del terreno agricolo accantonato in precedenza e la semina di specie arboreo-arbustive. Sono previsti l'impianto di 2 boschi ripariali, il rinverdimento delle scarpate derivanti dall'assetto morfologico finale ribassato dell'area, mediante cespugli autoctoni, l'impianto di un filare di Prunus Avium per protezione visiva dell'autostrada. Il progetto prevede il riempimento ed il recupero ambientale per fasi contestuali all'avanzamento della coltivazione.

- Il materiale di riempimento necessario, quantificato in 855.000 mc (90.000 mc annui), individuato in progetto comprende materiale di scarto degli scavi per la Variante di Avigliana, limi da impianti di selezione inerti e terreno vegetale proveniente dalla Ditta Cave Sangone. I volumi di materiale individuati soddisferebbero il fabbisogno per i primi 6 anni di progetto.

- Nella versione progettuale presentata con gli elaborati integrativi viene ridimensionata la profondità di scavo inizialmente prevista: da -20 m dal p.c. a -12 m dal p.c.. Non è stata modificata l'estensione areale dell'intervento.

- L'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'Organo Tecnico provinciale, istituito con deliberazione G. P. n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i..

- E' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, alla quale sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; le sedute si sono svolte in data 19/12/2003, 26/01/2004 e 24/09/2004; in data 26/01/2004 è stato eseguito un sopralluogo sull'area in esame.

- Il proponente è stato invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei Servizi in data 19/12/2003 e 24/09/2004, ed al sopralluogo in data 26/01/2004.

- A seguito del deposito del progetto non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Premesso inoltre che:

- nel corso della prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 19/12/2003 e a seguito del sopralluogo effettuato in data 26/01/2004, sono emerse le criticità che di seguito si sintetizzano:

- interessamento di aree di proprietà del Demanio dello Stato (circa 10.000 m<sup>2</sup>);

- non coerenza con i criteri riportati nella Deliberazione del Comitato Istituzionale n.10 del 13 marzo 2002, dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in particolare per quello che prevede in Fascia A e B del P.A.I. che la profondità di scavo sia limitata in modo tale da mantenere un franco di un metro al di sopra della quota del thalweg del corso d'acqua nel tratto interessato;

- perplessità sull'utilizzo del materiale estratto sotto falda e sulla coerenza con gli indirizzi del Documento di Programmazione Attività Estrattive della Regione Piemonte (1° stralcio);
- carenza di informazioni sui materiali di riempimento dello scavo;
- perplessità sulla ricostruzione litostratigrafica;
- possibilità di assottigliamento del setto di materiale impermeabile a protezione dell'acquifero in pressione;
- inidoneità dei mezzi d'opera proposti (escavatori);
- perplessità sullo scavo contemporaneo di litotipi con caratteristiche geotecniche differenti (sabbia, ghiaia e limo argilloso), sia per le problematiche relative alla stabilità delle scarpate che per le possibilità di commercializzazione di tali materiali;
- insufficienza dei risultati della simulazione idraulica al fine di poter discriminare l'efficacia dell'intervento di laminazione delle piene (intese in senso idraulico);
- mancanza di precise indicazioni sui tempi di realizzazione delle arginature proposte;
- quantità di materiale occorrente alla realizzazione degli argini in progetto sproporzionata rispetto all'intervento estrattivo di circa 2 milioni di metri cubi fino ad una profondità di - 20 m dal p.c.;
- Non essendo emersa, nella prima fase istruttoria, un' evidente finalità di messa in sicurezza dal punto di vista idraulico, in quanto la laminazione non risulterebbe significativa e gli effetti sulle eventuali esondazioni risulterebbero trascurabili, si è ritenuta non opportuna la prima denominazione del progetto che recitava: *"progetto di coltivazione di cava di inerti per la realizzazione di un bacino di laminazione delle acque di piena della Dora Riparia e di opere di difesa del depuratore consortile"*.
- In relazione alle problematiche evidenziate, visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in data 01/03/2004 con nota n. 59417 sono state richieste integrazioni alla documentazione progettuale presentata; in particolare si richiedeva di:
  - presentare un'alternativa progettuale, che tenesse conto dei criteri individuati dall'Autorità di Bacino nella Deliberazione n.10 del 13 marzo 2002, corredata dagli studi di compatibilità idraulico-geologico-ambientale (di cui agli artt. 22 e 41 del PAI), redatti in conformità con i criteri esplicitati ai punti 6 e 7 dell' Allegato 1;
  - ridimensionare l'area interessata dal progetto in modo da escludere le particelle catastali di proprietà del Demanio dello Stato e l'area interessata dalla tubazione di scarico del depuratore; da ubicare adeguatamente in planimetria;
  - inoltre sono stati chiesti approfondimenti e dettagli progettuali ed amministrativi che analizzassero principalmente i seguenti aspetti: questioni idrauliche e dinamiche delle acque superficiali; approfondimenti sulla geomorfologia; approfondimenti idrogeologici e sulla soggiacenza della falda; progetto di regimazione delle acque meteoriche; approfondimenti litostratigrafici e caratterizzazione del giacimento tramite prove di laboratorio; approfondimenti sulla vegetazione; predisposizione di una relazione agronomica che analizzi i costi/benefici dell'intervento e che certifichi la possibilità di mantenimento, ad intervento estrattivo ultimato, della stessa classe di capacità d'uso iniziale; prospezione archeologica

approfondimenti sulle fasi di coltivazione e cronoprogramma delle attività di scavo e recupero; relazione di valutazione tecnico - economica in merito alla coltivazione del giacimento, all'area di mercato e all'utilizzo del materiale con indicazione delle quantità utili e di scarto; descrizione del ciclo di lavorazione necessario alla valorizzazione del materiale estratto; verifiche di stabilità; chiarimenti sui mezzi di scavo e valutazione del traffico giornaliero; disponibilità dei terreni richiesti per la coltivazione;

- in data 30/07/2004 è pervenuta alla Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e gestione attività estrattive, la documentazione integrativa; congiuntamente è stato pubblicato da parte del proponente l'annuncio della presentazione del progetto sul quotidiano "la Repubblica- cronaca regionale". Sugli elaborati presentati è stata riportata la seguente denominazione: "*coltivazione di cava di inerti con recupero agrario ed ambientale finale con contestuale realizzazione delle opere di difesa del depuratore consortile e di un bacino di laminazione delle acque di piena della Dora Riparia*", modificata rispetto alla versione precedente;

- nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti previsti dall'art. 9 della l.r. 40/1998:

- prot. n. 8627/23 del 22/12/03 e n. 6599/23.2 del 24/09/04 del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte;
- prot. n. 3377/19.20 del 05/02/04 e n. 22085/19.20 del 24/09/04 de Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte;
- prot. n. 885/16.4 del 20/01/04 e 14515/16.4 del 23/09/04 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte;
- prot. n. 45355/25.3 del 21/09/04 del Settore Decentrato OO.PP e difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte;
- prot. n. 8867 del 12/10/04 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;
- prot. n. 43623 del 19/12/03 e n.50334 del 24/09/04 dell' ASL 5;
- prot. n. 257903 del 23/09/04 dell' Autorità d'Ambito Torinese;
- prot. n. 1604 del 22/09/04 dell' ACSEL Servizi SpA;
- osservazioni del Comune di Avigliana depositate in Conferenza dei Servizi del 24/09/04;

Considerato che :

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedi delle Conferenze di Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino - istituito con D.G.P. N.63-65326/1999 del 14 aprile 1999 e s.m.i. - ha elaborato la "Relazione Generale di Organo Tecnico" sul progetto, depositata in atti, i cui contenuti sono richiamati nei punti seguenti:

- in merito alla finalità contestuale dell'intervento di estrazione di materiale inerte, la simulazione idraulica in moto permanente non ha fornito elementi sufficienti per poter discriminare l'efficacia dell'intervento nell'effettiva laminazione della piena (intesa in senso idraulico), vista la tipologia del modello adottato, che non considererebbe l'evoluzione dell'evento di piena nel tempo, ma esclusivamente la portata al colmo. In tali condizioni gli effetti di laminazione sono indiscernibili. Viene evidenziato inoltre che l'efficacia alla laminazione delle piene non sarebbe significativa;

- in considerazione:

- delle evidenze dell'alluvione del 2000 (elaborato TAV 02) per le quali parte dell'area di intervento sarebbe stata interessata dal deflusso della corrente "con caratteristiche di alta energia e altezze di acqua considerevoli";

- delle risultanze idrauliche per cui l'area ricadrebbe quasi interamente in fascia A (p.27 , elaborato A);
- delle evidenze litologiche (Tav 02) per cui la quasi totalità dell'area sarebbe interessata da depositi alluvioni ghiaioso-sabbiose-argillose medi recenti;
- della presenza di un evidente paleo meandro il cui tracciato è attualmente intersecato dall'autostrada Torino-Bardonecchia e all'interno del quale si situa l'intervento, in una zona morfologicamente depressa; in essa si riscontrano contrasti litologici tra affioramenti di rocce cristalline resistenti alle azioni erosive della corrente e depositi alluvionali; questi ultimi hanno di conseguenza subito processi di erosione diffusa a causa della dinamica fluviale evolutiva, che ha contribuito a deprimere ulteriormente la zona in oggetto;

si ritiene che gli elementi forniti e sopra riportati, evidenzino criticità tali da rendere necessario il rigoroso rispetto del criterio dell'Autorità di Bacino del fiume Po (di cui alla deliberazione 10/2002), in merito alla profondità del fondo scavo rispetto al thalweg, come evidenziato anche dal Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (nella nota n.6599 del 24/09/2004), che si esprime per i progetti di attività estrattive nelle fasce fluviali del Po su delega dell' Autorità di Bacino del Fiume Po; il progetto in questione, per contro, propone una profondità di scavo di -12 m dal p.c., ampiamente superiore a quella del thalweg che, nel tratto interessato può trovarsi indicativamente a -3, -4 m dal p.c.

- l'arginatura proposta a difesa dell'area del depuratore non è prevista né dagli elaborati del PSFF/PAI, né negli elaborati geologici prodotti a supporto della variante allo strumento urbanistico di adeguamento al PAI, presentata ai Tavoli Tecnici interdisciplinari, pertanto è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in quanto modifica le fasce fluviali del PAI;

- l'impatto del progetto in esame è rilevante sui suoli di I<sup>a</sup> classe di capacità d'uso (PTC, tav 3), tutelati al fine di conservare l'attività agricola in funzione produttiva e protettiva (paesaggio agrario). Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale consente l'utilizzo di tali aree di pregio agricolo per attività diverse da quelle ex art.25 della l.r. 56/77, in via eccezionale, qualora manchino possibilità alternative di localizzazione, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla differente destinazione d'uso;

- dalle considerazioni riportate nella Relazione dell'Organo tecnico, si evidenziano, sotto il profilo degli impatti sull'uso del suolo e sul tessuto rurale, rilevanti problematiche che inducono ad esprimere perplessità sulla reale possibilità di mantenimento delle potenzialità produttive attuali a seguito delle azioni di ripristino ambientale. Poiché le indagini condotte dal proponente non forniscono informazioni esaustive sull'escursione della falda in funzione dei fenomeni stagionali di ricarica degli acquiferi, è ipotizzabile che la coltre di suolo del terrazzo inferiore sia soggetta a periodici fenomeni di saturazione. La riduzione del franco di coltivazione in occasione della risalita della falda freatica determinerebbe forti limitazioni agronomiche (che restringono la scelta e la produzione delle colture) e farebbero ricadere l'area in una classe di capacità d'uso del suolo inferiore a quelle attuale;

- a tal proposito, sebbene il progetto abbia come fine secondario la messa in sicurezza del depuratore e la realizzazione di un bacino di laminazione, le dimensioni e la profondità prevista per lo scavo (-12 m dal p.c.) sono nettamente superiori a quelle necessarie per le opere di difesa, pertanto la possibilità di deroga alla norma del PTC può essere valutata limitatamente all'attività di scavo necessaria per le opere di difesa, mentre non può essere ritenuta motivazione sufficiente a giustificare l'intervento nel suo complesso;

- il progetto prevede l'apertura di una nuova cava sotto falda, con un notevole incremento della vulnerabilità dell'acquifero e con un impatto significativo e irreversibile riconducibile all'asportazione dei sedimenti costituenti il suolo e la falda freatica superficiale; tale situazione agevolerebbe la veicolazione di eventuali inquinanti che, non più soggetti all'effetto di autodepurazione dei sedimenti oggetto di coltivazione, raggiungerebbero direttamente la falda freatica. Tale situazione è aggravata da possibili eventi inquinanti dovuti a fenomeni di inondazione del fiume Dora, a tal proposito, si ricorda che l'area in oggetto si colloca in fascia B del PAI;
- relativamente allo studio sulla falda freatica si osserva, come meglio dettagliato nella Relazione dell'Organo Tecnico, che non sono chiaramente indicati i pozzi e i sondaggi in cui sono stati rilevati i dati. Inoltre si osserva che le misure sono state eseguite con una tempistica che non consente di valutare le quote di minima e massima soggiacenza nel corso dell'anno. Pertanto l'individuazione della soggiacenza negli elaborati cartografici non è sufficientemente supportata da dati di ordine tecnico e statistico. Inoltre l'incertezza della quota di soggiacenza non consente di fornire certezze circa l'efficacia dei mezzi di scavo previsti nel piano di lavoro;
- il materiale oggetto di coltivazione è costituito da ghiaia e sabbia con rari ciottoli e limo argilloso-sabbioso; già nella prima fase istruttoria si sollevavano forti perplessità sullo scavo contemporaneo di litotipi con caratteristiche geotecniche differenti (sabbia, ghiaia e limo argilloso), sia per le problematiche relative alla stabilità delle scarpate che per le possibilità di commercializzazione di tali materiali;
- nelle integrazioni progettuali, dalle sezioni litostratigrafiche derivanti dalla correlazione dei sondaggi, viene sostanzialmente confermata l'estrema variabilità degli spessori dei diversi litotipi: spessori di sabbia e ghiaia che vanno dai 2 m a circa 8-10 m; su tali sezioni non è possibile individuare livelli con potenze costanti all'interno dell'area in esame. Tale aspetto renderebbe abbastanza difficili le operazioni di selezione e valorizzazione dei differenti materiali estratti e di conseguenza garantire quanto previsto dall'art.9 del DPAE Io stralcio, che consente scavi sottofalda esclusivamente per reperire materiali inerti destinati al confezionamento di calcestruzzi o conglomerati bituminosi;
- per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali oggetto di coltivazione, mediante prove di laboratorio, ritenuta insufficiente nella prima versione progettuale ed oggetto di richiesta di integrazioni, si evidenzia che, nella documentazione integrativa, sono state fornite 3 prove di laboratorio riferite a quote poco significative (2 a quota 24,50 – 25,00 m e 1 a quota 4,50 – 5,00 m). A seguito delle prove fornite la parte di giacimento ghiaioso-sabbioso, interessata dalla cava, non risulta minimamente indagata e caratterizzata; infatti i due campioni sabbioso-ghiaiosi sono stati prelevati a quote -24,50 e -25 m dal p.c. ampiamente inferiori alla quota massima di scavo;
- in merito all' utilizzo del materiale proveniente dagli scavi connessi alla variante di Avigliana SS 589, come materiale di riempimento del sito di cava si osserva che:
  - il Comune di Avigliana ha chiesto di partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi, evidenziando l'esigenza di trovare dei siti per il deposito del materiale di risulta del cantiere della suddetta variante, più idonei rispetto ai siti già individuati nell'approvazione del progetto (Determina della Direzione Trasporti della Regione Piemonte n° 756 del 24/12/2003, ai sensi dell'art.9, commi 3 e 9 Legge 285/2000 e s.m.i.);
  - nell'ambito dell'istruttoria per il progetto di variante, il sito in questione, pur essendo inizialmente inserito tra i possibili siti di deponia dello smarino, era stato escluso dagli stessi sia per la possibile incompatibilità dei tempi di autorizzazione dell'escavazione e di utilizzo

del sito per il riempimento, sia per le criticità idrauliche legate all'ubicazione del sito in fascia B della Dora Riparia;

– allo stato attuale, al fine di individuare il sito di cava come sito di deponia per i materiali provenienti dallo scavo della variante, dovrebbe essere riaperta la Conferenza dei Servizi ex Legge 285/2000, fermi restando i problemi di sfasamento temporale dei due interventi: i lavori della variante di Avigliana sono già iniziati e dovranno essere conclusi entro gennaio 2006, i tempi del progetto in oggetto sarebbero notevolmente più lunghi in quanto per la realizzazione dell'argine sarebbe necessario comunque acquisire apposita autorizzazione dall'Autorità di Bacino per la realizzazione dell'argine, nonché apportare la modifica delle fasce fluviali del PAI;

– inoltre l'utilizzo del materiale proveniente dagli scavi connessi alla variante di Avigliana SS 589, come materiale di riempimento del sito di cava comporta ulteriori considerazioni in merito: il materiale estratto dalla galleria stradale potrebbe considerarsi un rifiuto denominato "terra e rocce da scavo" (codice CER 17 05 01). Infatti si ricorda che le "terre e rocce di scavo" vengono escluse dall'applicazione della normativa rifiuti se sono destinate ad effettivo utilizzo, non necessariamente nel sito dove vengono prodotte, ma devono avere concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. I limiti di accettabilità da rispettare sono quelli stabiliti dal Dm 471/1999 (All.1, Tab. 1, colonna B) o quelli più bassi richiesti dalla particolare destinazione urbanistica del sito e devono essere riutilizzate senza "trasformazioni preliminari". Occorre comunque che l'utilizzatore documenti provenienza e quantità dei materiali. Pertanto qualora il materiale estratto risultasse rientrate nella normativa rifiuti, non si tratterebbe più, di un progetto di recupero ambientale ma di attività di discarica che, sulla base della normativa vigente, non è consentita sottofalda;

• l'area di coltivazione è immediatamente contermina al sito archeologico di Rosta-Vernè, esplorato con indagini archeologiche in occasione della costruzione dell'autostrada del Frejus e certamente più esteso, come le recenti prospezioni hanno confermato, rispetto all'area scavata lungo l'autostrada. Questi aspetti necessitano di ulteriori approfondimenti e, come evidenziato dalla Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte, della realizzazione di sondaggi di scavo archeologico preliminari.

Ritenuto che

sulla base delle considerazioni sopra richiamate e alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, le cui risultanze sono inserite nella relazione dell'Organo Tecnico agli atti, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti del Servizio, l'entità e la rilevanza degli aspetti critici sopra richiamati siano tali per cui non sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sia pur tenendo conto della ricaduta positiva che si potrebbe ottenere con la realizzazione dell'argine di protezione del depuratore, previsto dal progetto.

Visti :

- il progetto presentato ed il relativo Studio di Impatto Ambientale, in atti;

- la *Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*, in atti;

- i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi, in atti;

- i pareri pervenuti dai soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico provinciale e da parte dei soggetti previsti dall'art. 9 della l.r. 40/1998, in atti;

- l'art. 6 della L. 8/7/86, n.349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.p.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s. m. i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al "Progetto di coltivazione di cava di inerti, localizzato in Comune di Rosta (TO), località Depuratore Consortile ACSEL", presentato dalla Ditta M.F.C. s.r.l, avente sede legale in Torino, Via Somis n.12, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 40/98 e s.m.i., sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r. 40/98, inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.  
f.to M. Bellion